

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 135 del 11 agosto 2017

Approvazione delle integrazioni dei Decreti della Sezione Turismo n.2 del 14 gennaio 2016 e n.3 del 14 gennaio 2016 riguardanti i modelli regionali dei simboli distintivi di classificazione delle strutture ricettive complementari "Bed & breakfast" e "Alloggi turistici". Deroghe all'obbligo di apposizione dei simboli all'esterno di edificio che ospita la struttura ricettiva. Art. 31 della l.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 419 del 2016.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approvano le integrazioni dei Decreti della Sezione Turismo relativamente ai modelli regionali della simbologia grafica da utilizzare nel segno distintivo di classificazione delle strutture ricettive complementari "Bed & breakfast" e "Alloggi turistici" consentendo delle deroghe all'obbligo di apposizione dei simboli all'esterno di edificio che ospita la struttura ricettiva.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina all'articolo 31 la classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;
- ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce *il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali*;
- in data 24 aprile 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del 31 marzo 2015, con oggetto: *"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n. 1/CR del 20 gennaio 2015, legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1"*;

DATO ATTO CHE

- a decorrere dal 24 aprile 2015, ai sensi dell' Allegato A della DGR n.419/2015 come modificata dalla DGR n.152 del 17.2.2016, tutte le strutture ricettive complementari sia in caso di nuova apertura, sia quelle già classificate o regolarmente esercitate come strutture ricettive extralberghiere in vigenza della l.r.n.33/2002, devono essere classificate dalla Provincia in conformità alla citata DGR;
- per la classificazione delle strutture ricettive il Direttore della Sezione regionale Turismo ha adottato il suddetto simbolo di classificazione, secondo le disposizioni dell'art. 10 dell'Allegato A) della DGR n. 419 del 2015, con livello di classificazione da due a cinque leoni, per le tipologie di strutture ricettive complementari:
 - ◆ "Alloggi turistici" (Decreto n. 3 del 14.1.2016);
 - ◆ "Case per vacanze" Decreto n. 27 del 15.6.2016);
 - ◆ "Unità abitative ammobiliate ad uso turistico" (Decreto n. 25 del 10.6.2016)
 - ◆ "Bed & breakfast" (Decreto n. 2 del 14.1.2016)
- ai sensi del comma 1 dell'art. 10 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive complementari e non costituisce messaggio pubblicitario;
- i titolari delle strutture ricettive, tra cui le strutture ricettive complementari, che non espongono o espongono in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;

CONSIDERATO

- che per la tipologia "unità abitative ammobiliate ad uso turistico" nel suddetto Decreto n. 25 del 2016 e per la tipologia "case per vacanze" nel suddetto Decreto n. 27 del 2016 è stata considerata l'ipotesi di impossibilità di affiggere il simbolo distintivo all'esterno della struttura ricettiva in presenza di un divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza che impedisca di affiggere il citato simbolo distintivo;
- nei citati Decreti n. 25 e 27 del 2016 è stato specificato che la finalità di informazione al turista sulla classificazione della struttura possa essere soddisfatta affiggendo il simbolo distintivo all'esterno dell'ingresso dell'appartamento e che in ogni caso la porta di ingresso dell'appartamento non possa essere oggetto di divieti di affissione condominiali, comunali o della Soprintendenza;

DATO ATTO CHE

- nei casi di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico e di casa vacanza il simbolo distintivo può essere affisso sulla parete o all'esterno della porta di ingresso dell'appartamento, sito in un edificio condominiale ove sia presente il suddetto divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza di affissione del simbolo all'esterno dell'ingresso dell'edificio condominiale; con l'obbligo di esibire, agli incaricati del controllo ai sensi dell'art.35 della l.r.n.11/2013, la copia della disposizione condominiale, comunale o della Soprintendenza che vieta l'affissione del simbolo all'esterno dell'ingresso dell'edificio condominiale, per evitare la sanzione di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art.49 della l.r.n.11/2013;

RITENUTO OPPORTUNO

- estendere la previsione di cui sopra anche nel caso in cui il titolare di un Bed & breakfast o di un alloggio turistico si trovino nell'impossibilità di affiggere il simbolo distintivo all'esterno dell'ingresso dell'appartamento sito in un edificio condominiale ove vige un divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza di affissione del simbolo all'esterno dell'ingresso dell'edificio condominiale;
- consentire che, nei casi di cui sopra, anche il titolare di un Bed & breakfast o di un alloggio turistico possano affiggere il simbolo distintivo all'esterno dell'ingresso dell'appartamento sito in un edificio condominiale, con l'obbligo di esibire, agli incaricati del controllo ai sensi dell'art.35 della l.r.n.11/2013, la copia della disposizione condominiale, comunale o della Soprintendenza che vieta l'affissione del simbolo all'esterno dell'ingresso dell'edificio condominiale, per evitare la sanzione di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art.49 della l.r.n.11/2013;

RITENUTO CHE

- la finalità di informazione al turista sulla classificazione della struttura possa essere soddisfatta affiggendo il simbolo distintivo all'esterno dell'ingresso dell'appartamento e che in ogni caso la porta di ingresso dell'appartamento non possa essere oggetto di divieti di affissione condominiali, comunali o della Soprintendenza;
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI

- il D.lgs.n.507 del 1993; la legge n. 241/1990; la l.r. n. 33/2002; la l.r. n. 11/2013; la DGR n.3707/1988; la DGR n. 419/2015; i Decreti della Sezione regionale Turismo n. Decreti n.2 del 14 gennaio 2016; n.27 del 15 giugno 2016; n. 25 del 10 giugno 2016; n. 2 del 14 gennaio 2016;

decreta

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, le integrazioni dei Decreti della Sezione Turismo n.2 del 14 gennaio 2016 e n.3 del 14 gennaio 2016 riguardanti i modelli regionali dei simboli distintivi di classificazione delle strutture ricettive complementari "Bed & breakfast" e "Alloggi turistici";
2. di confermare la validità delle prescrizioni tecniche dei Decreti n. 2 del 14 gennaio 2016 e n. 3 del 14 gennaio 2016 riguardanti le strutture ricettive complementari "Bed & breakfast" e "Alloggi turistici" e i relativi modelli approvati con i citati decreti e la relativa tempistica;
3. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che il simbolo distintivo, sia per il Bed & breakfast sia per l'alloggio turistico, va affisso sulla parete o sulla porta di ingresso all'esterno dell'ingresso dell'appartamento, sito in un edificio condominiale ove vige un divieto condominiale, comunale o della Soprintendenza di affissione del simbolo all'esterno dell'ingresso dell'edificio condominiale;

4. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che sia il titolare di Bed & breakfast sia il titolare di alloggio turistico, con simbolo distintivo affisso all'esterno dell'ingresso dell'appartamento sito in un edificio condominiale, deve esibire, agli incaricati del controllo ai sensi dell'art.35 della l.r.n.11/2013, la copia della disposizione condominiale, comunale o della Soprintendenza che vieta l'affissione del simbolo all'esterno dell'ingresso dell'edificio condominiale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

Claudio De Donatis